

RSA disabili Villa Bellini Ancona. L'ASUR risponde ma non chiarisce

A distanza di dieci mesi dalla prima richiesta del Gruppo Solidarietà e dopo due solleciti del Difensore Civico regionale (23.5. e 26.6.2017) l'ASUR Marche risponde alla richiesta di chiarimenti circa l'Accordo della stessa con la RSA disabili Villa Bellini di Ancona.

Pensiamo valga la pena introdurre la questione cui di seguito si riporta la documentazione.

Le RSA disabili fino al dicembre 2014 erano strutture a completo carico della sanità con tariffa e standard determinato. All'interno di questa tipologia di strutture la regione (2009) aveva definito un livello assistenziale più complesso denominato "Rsa disabili gravi" con standard più elevato e conseguente tariffa più alta, [vedi qui](#).

A seguito della revisione della regolamentazione dei servizi diurni e residenziali avvenuta nel 2013 e 2014, con decorrenza 1.1.2015 le *RSA disabili accoglienza* venivano riclassificate (in applicazione del Dpcm 29.11.2001 sui LEA) in strutture socio riabilitative di mantenimento (codifica rd3) non più a completo carico sanitario ma con ripartizione 70 (sanità)/30 (sociale).

Le RSA "disabili gravi" venivano riclassificate come "estensività protratta" (codifica rd1.3) rimanendo a completo carico sanitario. Inalterati rimanevano i rispettivi standard e tariffe.

La RSA disabili Villa Bellini al proprio interno aveva 7 utenti classificati e tariffati come "Rsa disabili gravi" e 3 utenti come RSA disabili accoglienza.

A seguito dell'accordo 2015-2017 (determina [527-2016](#)) con regolazione anche dei rapporti 2014, si evinceva che tutti e 10 gli utenti venivano classificati nel livello assistenziale socio riabilitativo/mantenimento (rd3) compresi quelli che precedentemente erano classificati come "disabili gravi" ora afferenti alla estensività protratta.

La richiesta era, dunque, molto semplice. Si chiedeva se anche i sette classificati "Rsa disabili gravi" (dal 1.1.2015 transitati nel livello estensivo) venivano assimilati agli altri 3 ora classificati come "mantenimento". Con la conclusione che se così fosse stato ciò era inaccettabile in quanto per via amministrativa veniva cambiata la loro condizione. Nel riscontro dell'AV2 del 14 luglio, non si risponde alla questione specifica del "declassamento" (con le successive conseguenze) di questi 7 utenti, ma si fa riferimento alla applicazione delle nuove norme (come per tutte le RSA disabili) aventi decorrenza 1.1.2015.

Non viene, quindi, risposto al quesito posto. Ovvero come nel passaggio tra il 2014 e il 2015 sette utenti abbiano potuto migliorare la loro condizione, tanto da avere minori necessità e dunque essere "ri-collocati" in un livello inferiore (dall'estensivo al mantenimento).

L'auspicio è che la nostra risposta sia stata ora meglio formulata e dunque risulti più chiara, tale da produrne una altrettanto puntuale. Evidentemente la questione non riguarda solo ASUR ma anche la regione Marche che seppur ripetutamente interpellata si è finora ben guardata di dare una risposta. Ma per un maggior dettaglio rimandiamo (di seguito) alle nostre note inviate ad ASUR Marche e regione Marche del 26.9.2016, 20.1.2017, la successiva richiesta di intervento al Difensore Civico regionale (8.3.2017) nella quale veniva più dettagliatamente posta la questione, la risposta dell'ASUR Marche del 14.7.2017 e infine la nostra del 19.7.2017.

All. 1 - 26.9.2016

- Direttore ASUR

e pc. - Direttore Servizio Salute regione Marche

Oggetto: Contratto RSA disabili Villa Bellini

In allegato la scheda di "[Osservatorio Marche](#)" nella quale, tra l'altro, si analizza:

a) l'accordo ASUR-RSA disabili Villa Bellini di Ancona (..)

Quanto all'Accordo si chiede di conoscere se viene richiesta la corresponsione della quota sociale agli utenti. Come indicato nella scheda, 7 degli utenti ricoverati erano classificati come "Rsa disabili gravi". Utenti che con la nuova classificazione (dgr 1195-2013 e 1331/2014) rientrano nella cosiddetta "estensività protratta" il cui onere rimane a carico completo del servizio sanitario (...) Con la presente si chiede chiarimenti a riguardo. Ringraziando per l'attenzione, rimanendo in attesa di riscontro si inviano cordiali saluti

all. 2 - 20.1.2017

- Direttore Generale ASUR

- Direttore Servizio Salute Regione Marche

Lo scorso 26 settembre abbiamo inviato la richiesta di chiarimenti in merito all'accordo (2014 e 2015-17) tra ASUR e cooperativa Cooss Marche, riguardante la **RSA disabili Villa Bellini** di Ancona (det. 527 del 7.9.2016)

(..) Non vi è stato alcun riscontro. Appare a questo punto plausibile l'ipotesi che abbiamo avanzato [nella scheda](#):

a) derubricazione dei posti di *RSA gravi* in *RSA accoglienza* (vecchia dicitura);

b) trasferimento del 30% della retta sugli utenti;

c) aumento del budget, a standard invariato, complessivo della RSA di circa il 20% (quota ASUR più quota utente).

Come abbiamo già affermato riteniamo, che ciò sia palesemente illegittimo in quanto tutti i posti di "RSA disabili gravi" dopo le dgr 1011 e 1195/2013 e 1331/2014 sono "transitati" nella Estensività protratta (Rd1.3) i cui oneri permangono per intero a carico del fondo sanitario e dunque nessun onere di ricovero può essere trasferito sugli utenti. Quattro mesi appare un tempo adeguato per una risposta e per mettere in atto eventuali cambiamenti.

Se le cose stanno, come pare, nella situazione che abbiamo descritto ci attendiamo che rapidamente venga modificata la convenzione ripristinando, con decorrenza 1.1.2015, per le 7 persone già ricoverate in posti di RSA gravi, la condizione preesistente. Se sono stati richiesti loro oneri che vengano loro restituiti. In assenza di specifici atti al riguardo, ci vediamo costretti a rivolgerci ad altre autorità al fine di avere il rispetto delle norme vigenti. Si tratta di una questione che lega etica e giustizia.

Gruppo Solidarietà

8 marzo 2017

- Avv. Andrea Nobili, Difensore civico regionale

Oggetto: Contratto RSA disabili Villa Bellini-Ancona. Richiesta di intervento

Il 26 settembre 2016 (allegato 1), questa associazione si rivolgeva al direttore dell'ASUR e al direttore del Servizio Salute della regione Marche, chiedendo chiarimenti in merito all'Accordo 2015-17, tra l'ASUR e la cooperativa Cooss Marche gestore della RSA disabili Villa Bellini. [Qui il testo dell'Accordo](#).

Nello specifico si chiedeva di conoscere se veniva richiesto il pagamento della quota sociale a sette dei dieci utenti che nell'Accordo erano classificati come "Rsa disabili gravi". Utenti che anche con la nuova

classificazione (dgr 1195-2013 e 1331/2014) rientrano nella cosiddetta "estensività protratta" il cui onere rimane a carico completo del servizio sanitario.

Di seguito la motivazione della richiesta di chiarimento

*"La specificità dell'accordo tra l'ASUR e la cooperativa Cooss Marche per la gestione della **RSA disabili Villa Bellini di Ancona (determina 527 del 7 settembre 2016)**, pone alcuni problemi interpretativi che è opportuno vengano chiariti. Nelle Marche fino al 31 dicembre 2014 le RSA disabili sono state interamente a carico della sanità. Dal 1° gennaio 2015, è stata introdotta la compartecipazione sociale del 30 su una tariffa di 120,57 euro giornalieri.*

*Nella RSA in oggetto (capacità recettiva 10), a causa della gravità di alcuni ricoverati, l'ASUR riconosceva per 7 utenti una tariffa più alta (153,17 euro), quella prevista per la seconda tipologia di RSA prevista nelle Marche (**RSA disabili gravi**). A seguito della riclassificazione delle strutture avvenuta con le dgr 1011 e 1195/2013 e 1331/2014, le "RSA disabili gravi" sono state ricomprese nella nuova definizione di "estensività protratta rd1.3". Queste ultime, con identica tariffa, sono rimaste a completo carico del fondo sanitario. Ciò significa che per questi 7 posti/utenti nulla è cambiato e deve cambiare nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa (quindi: 154x7x365). Differentemente dai restanti 3 (tariffati, non si capisce perché, nel 2014, 110,20 invece di 120, 57) per i quali è scattata la compartecipazione e dunque il servizio sanitario è tenuto non più a pagare l'intera tariffa ma il 70% (84,40 euro). Per questi ultimi dunque: 120x3x365.*

Dal testo del nuovo Accordo (2015-2017), questo aspetto non emerge. Viene costruita una "nuova quota sanitaria", pari a 128,57 euro per tutte le persone presenti, facendo esclusivo riferimento al minutaggio necessario ai fini della chiusura dei turni (previsto dal punto 5 "norme generali sulla residenzialità per le piccole strutture", della dgr 1331/2014, Accordo tra Regione ed enti gestori). Inoltre all'articolo 6 della Convenzione si fa esplicito riferimento al pagamento della quota alberghiera senza specificazione alcuna. Se, dunque, così fosse dal 1.1.2015 il quadro determinato sarebbe il seguente:

- 7 utenti inseriti come disabili gravi (che si differenziavano da quelli della cosiddetta RSA accoglienza) e come tali, da sempre, riconosciuti economicamente da parte di ASUR, sono stati declassati, dal 31 dicembre 2014 al 1° gennaio 2015 al livello delle nuove RSA (rd3) e non mantenuti al livello corrispondente (estensività protratta) precedentemente riconosciuto;

- la struttura passerebbe da una quota sanitaria complessiva (e totale) di circa 520.500 euro (anno 2014), ai circa 490 per gli anni successivi (si vedano le differenze annuali), cui però si aggiungerebbe la quota sociale a carico degli utenti (che se calcolata sulla tariffa di RSA è pari a 36,17, determinerebbe un ammontare annuo pari a circa 130.000 euro, per complessivi 620.000 euro.

Per tutto quanto sopra indicato appare necessario un chiarimento da parte dei sottoscrittori dell'Accordo, al fine di evitare interpretazioni errate. E se, come ci auguriamo, le cose stanno diversamente da come potrebbero essere interpretate appare indispensabile la rettifica della determina. Un punto deve rimanere chiaro: per quei sette utenti classificati da sempre come "estensivi", nulla è cambiato e può cambiare con l'applicazione delle nuove delibere regionali. Se viene fatto le responsabilità non sono ascrivibili alla regione Marche ma ai sottoscrittori dell'Accordo".

Successivamente, il 20 gennaio 2017, non avendo ricevuto riscontro veniva sollecitata una risposta (**allegato 2**), rimasta ad oggi inevasa.

Con la presente si chiede pertanto, per le ragioni sopra esposte, di sollecitare ASUR e regione Marche a fornire i chiarimenti richiesti.

Rimanendo in attesa di riscontro si inviano cordiali saluti

Gruppo Solidarietà



DIREZIONE



All'Avvocato Andrea Nobili
Ombudsman regionale
Autorità di garanzia per il rispetto di
Adulti e Bambini
Regione Marche
PEC
assemblea.marche.garantediritti@emarche.it

Gruppo di Solidarietà
Dott. Fabio Ragaini
Via Fornace n. 23
60030 Moie di Maiolati
PEC
grusol@grusol.it

e.p.c. Al Direttore Gen.le ASUR
Dr. Alessandro Marini
Via Oberdan n. 2
60100 – Ancona
PEC asur@emarche.it

Al Direttore Servizio Salute
Regione Marche
Dr.ssa Lucia Di Furia
PEC regione.marche@emarche.it

OGGETTO: Riscontro nota Ombudsman delle Marche prot. 1182 del 26/06/2017 –
Sollecito nota 23/05/2017 prot. 998/2017.

La presente in riscontro alla richiesta di chiarimenti pervenuta con la nota a margine in merito all'Accordo contrattuale 2015-2017 stipulato tra questa ASUR/AV2 e la COOSS Marche per la gestione RSA Disabili "Villa Bellini" di Ancona.

La Struttura denominata Villa Bellini risulta accreditata "per l'erogazione di prestazioni di residenza sanitaria assistenziale in regime residenziale con una dotazione di n. 10 posti letto" con Decreto 415/ACR del 27/10/2016; la stessa è inserita nell'elenco dell'Osservatorio Regionale Politiche Sociali (ORPS) con il codice 601880 quale RSA Disabili - PRF 3.

Invero, le cure riabilitative di mantenimento erogate dalla RSA accoglienza disabili, alla luce del nuovo assetto funzionale ed organizzativo dell'Area Disabilità stabilito nelle DGRM 1011/2013 e 1331/2014, sono assimilate al livello prestazionale **R3** di lungo assistenza/mantenimento e non al livello assistenziale di estensività protratta **R2/R2D** secondo quanto si legge nell'istanza del Gruppo di Solidarietà oggetto di riscontro.

Né il fatto che la Struttura abbia una sua intrinseca dinamicità - che permette in relazione all'evoluzione del bisogno assistenziale degli ospiti, una flessibilità funzionale con l'integrazione del livello assistenziale minimo e la conseguente e connessa sua remunerazione - può determinare l'ascrivibilità della Struttura erogatrice medesima ad un Livello e codice assistenziale diverso da quello autorizzato e accreditato in via istituzionale.

Nell'accordo *de-quo* è stato concordato e condiviso con l'Ente Gestore un assetto organizzativo e funzionale della Struttura in coerenza con quanto previsto dalla ridetta DGRM 1331/2014 segnatamente alle "Cure Riabilitative di Mantenimento per Disabili Gravi RD3" e, parimenti, si è proceduto alla determinazione della retta giornaliera alla stregua di quanto ivi espressamente previsto nella "Norma generale sulle Residenzialità per le Piccole Strutture".

Si evidenzia inoltre che sotto il profilo della ripartizione degli oneri economici tra SSR e Utente/Comune, la gestione della RSA Villa Bellini ricalca quella contestualmente operata nelle altre RSA disabili dell'AV2 e più in generale della Regione, sulla base delle cogenti disposizioni nazionali e regionali che non lasciano accesso a diversa interpretazione.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
(Ing. Maurizio Bevilacqua)

Direzione Amm. e Territoriale
Fabriano

19 luglio 2017

- Direttore ASUR AV2
- Direttore ASUR Marche
- Direttore Servizio Salute regione Marche
- Garante Diritti regione Marche

Oggetto: Riscontro nota del 14.7.17. Direttore ASUR-AV2, riguardante *RSA disabili Villa Bellini* Ancona.

Dispiace che siano stati necessari 10 mesi dalla nostra prima nota, e ripetute sollecitazioni del Garante dei diritti, per avere una risposta, dalla quale si desumerebbe l'insensatezza del quesito che abbiamo posto.

La risposta da un lato ripete quanto già scritto nella determina 527/2016, dall'altro risponde a ciò che non abbiamo mai scritto né affermato, ovvero che le "RSA accoglienza" afferiscano al livello assistenziale dell'estensività (rd1.3/rd1.2) che, immaginiamo per un refuso, codificate in r2d che riguarda l'assistenza residenziale per minori (ora SRT-IA/SRPS).

Nel consigliare di tornare ad una lettura attenta della [nostra nota](#), facciamo ancora una volta notare che la questione da noi posta non riguarda la nuova classificazione delle RSA disabili (ora rd3), ma il fatto che 7 utenti di quella specifica residenza fino al 31.12.2014 fossero già classificati come afferenti ad un livello assistenziale superiore (Rsa disabili gravi), che le nuove normative hanno ricondotto al livello RD1.3 (livello estensivo) per il quale l'onere è a completo carico del fondo sanitario. Persone che nel passaggio tra il 2014 e il 2015, hanno cambiato la loro condizione passando dal livello "estensivo" a quello di "mantenimento".

Se per queste sette persone la valutazione effettuata al momento dell'ammissione, (come specifica il documento istruttorio della determina 527/2016) prevedeva un intervento assistenziale non riconducibile a quello della "RSA accoglienza", dovete spiegarci come il loro bisogno e dunque la loro condizione possa essere mutata in un giorno.

Se quello era il loro *livello assistenziale*, tale doveva rimanere anche successivamente all'applicazione della nuova normativa. Non dovremmo essere noi a ricordarvi che l'eccezione (livello assistenziale difforme da quello delle RSA disabili), è stata sempre presente nel convenzionamento della struttura, allorché 7 utenti non afferivano al livello "Rsa accoglienza", ma a quello "disabili gravi".

Che il contratto sia frutto di un accordo con la cooperativa Cooss Marche, ente gestore di Villa Bellini, è un fatto, non un motivo a sostegno della bontà vostra tesi. Non pare peraltro, come abbiamo documentato, che l'ente gestore esca penalizzato da un accordo che vede un aumento complessivo della remunerazione, a standard inalterato, di circa il 20% tra il 2014 (sola quota sanitaria) e 2015 (quota sanitaria più quota sociale). Ad uscire penalizzati sono quei sette utenti che dal livello *estensivo* (a completo carico sanitario), vengono declassati a quello di *mantenimento*, con la conseguente introduzione di una quota giornaliera a loro carico, non indicata nell'Accordo, che dovrebbe essere pari a 36,17 euro giorno.

Considerati i contenuti della risposta ASUR, chiediamo

- al *Garante dei diritti* di esprimere, sul punto, un parere;

Gruppo Solidarietà - Osservatorio sulle politiche sociali nelle Marche

71-2017

- al Dirigente del Servizio Salute della regione Marche, sulla base di quale disposizione una persona già classificata all'interno di un livello assistenziale possa per via amministrativa essere trasferito ad altro livello assistenziale. Ricordiamo che a seguito delle delibere 1011/2013, 1195/2013, 1331/2014, nessun utente classificato come estensivo (tutti gli utenti ricoverati in RSA disabili e classificati "disabili gravi") è stato trasferito a quello di mantenimento (qualsiasi fosse la tipologia di strutture cui fosse ricoverato).

Per parte nostra, auspicando ancora una volta la revisione della Convenzione nel rispetto, questo sì, delle "cogenti disposizioni nazionali e regionali", ci adopereremo affinché i soggetti penalizzati dall'Accordo ricorrano contro i contenuti dello stesso, oltre evidentemente a dare la più ampia diffusione ai contenuti della risposta ricevuta.

Distinti saluti

Per Gruppo Solidarietà

Fabio Ragaini

